Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 31 maggio 1933 - Anno XI** **Numero 126**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Parma le manifestazioni denominate « Settimana Parmense ».

Con decreto in data 9 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 230, la Federazione dei Fasci di combattimento di Parma è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, e 6 agosto 1926, n. 1486, le manifestazioni denominate « Settimana Parmense ».

(2098)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1933, n. 492.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 493.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 12 novembre 1932:

1° Convenzione per l'esecuzione definitiva delle Convenzioni del 27 marzo 1924 e del 21 maggio 1927 circa i debiti e i crediti, e della Convenzione del 27 marzo 1924 per la liquidazione dei beni dei sudditi ungheresi in Italia;

2° Convenzione per il Tribunale arbitrale misto italo-ungherese, istituito in applicazione dell'art. 239 del Trattato di pace del Trianon, con un Protocollo;

3° Convenzione circa il regolamento delle rendite di infortunio liquidate dalla Cassa nazionale di assicurazione operaia ungherese;

4° Convenzione per l'esecuzione della Convenzione del 27 marzo 1924 riguardante la Prima Società di assicurazione di Budapest;

5° Dichiarazione relativa ai debiti delle antiche autorità comuni austro-ungariche e del fisco ungherese;

6° Accordo relativo a questioni finanziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 494.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 495.

Revoca della dichiarazione di zone malariche per il territorio della città di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari del Regno;

Veduti i Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 397, e 20 agosto 1907, n. 673, con i quali si provvedeva alla dichiarazione delle zone malariche per il territorio della città di Roma;

Considerato che le condizioni sanitarie dell'Agro e del suburbio di Roma sono ora considerevolmente migliorate, e che le rigorose constatazioni, fatte per vari anni, hanno accertata la definitiva scomparsa della malaria in molte zone, nelle quali, completate le opere di bonifica integrale, si vanno costituendo densi nuclei di popolazione;

Ritenuto che la circoscrizione delle zone malariche, delimitate con i Nostri decreti sopracitati, non rispecchia il vero stato presente della diffusione dell'endemia malarica nel territorio di Roma, e che, pertanto, si impone una modifica della stessa per eliminarvi quella parte di territorio ora redenta dalla endemia di malaria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La delimitazione delle zone malariche del territorio di Roma, fatta con i Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 397, e 20 agosto 1907, n. 673, viene modificata come appresso:

I. — È revocata la dichiarazione di zona malarica per tutto il suburbio di Roma nei confini determinati dalla deliberazione n. 1222 del Governatore di Roma in data 27 febbraio 1932-X, come pure è revocata la dichiarazione di zona malarica per il tratto di territorio di Ostia Lido nei limiti appresso indicati e comprendente l'aggregato di Ostia Lido, l'Aeroporto, Tor San Michele ed il Parco di Castel Fusano.

Vengono pertanto escluse dalla zona malarica, e devono ritenersi immuni da endemia di malaria, le seguenti tenute e località: tenuta Inviolatella (via Flaminia); via Cesano e via Acquatraversa (via Cassia); tenute Insugherata e Casal del Marmo (via Trionfale); tenuta Torrevecchia, borgata Focaccia e tenuta Mazzalupo (via Boccea); tenuta Acqua Fredda, La Brava, borgata Valcanuta e tenuta Troili (via Aurelia); tenute Casetta Mattei, Torretta Massimi e borgata Bravetta (via Portuense); tenute Monte delle Piche, Magliana Vecchia e Pian due Torri (via Magliana); tenute Grottaperfetta e Tre Fontane (via Ostiense); tenute S. Alessio e Annunziatella (via Ardeatina); tenuta Santa Maria Nuova (via Appia Antica); tenuta Acqua Santa e borgata IV Miglio (via Appia Nuova); tenute Roma Vecchia e borgata Quadraro (via Tuscolana); borgata Centocelle e tenuta Alessandrina (via Casilina); tenute Gottifredi e Boccaleone (via Prenestina); borgate Portonaccio e Pietralata e tenute Grotte di Gregna e Rebibbia (via Tiburtina); tenuta Cecchina Aguzzano (via Nomentana); aggregato di Ostia Lido, Parco di Castel Fusano, Aeroporto e Tor S. Michele.

È inoltre escluso dalla zona malarica il tratto di spiaggia di Fregene e propriamente quello della Pineta Rospigliosi che si estende dalla Torre di Maccarese (presso il fiume Arrone) verso nord, al canale dello Stagno, verso sud, ed alla estensione della pineta dal lato est, alla cui revoca si provvide con Nostro decreto 20 agosto 1907, n. 673.

Pertanto risultano immuni da endemia di malaria i territori comprendenti tutta la città ed il suburbio di Roma, le zone di Ostia Lido e della spiaggia di Fregene.

II. — Costituisce zona malarica tutto il restante territorio dell'Agro Romano posto al di fuori dei confini tra Suburbio ed Agro stesso, secondo la delimitazione determinata con la deliberazione del Governatore di Roma, 27 febbraio 1932-X, n. 1222.

I confini di questa delimitazione risultano così stabiliti:

A - Riva destra del Tevere:

1. Fosso di Acquatraversa dallo sbocco nella riva destra del Tevere fino alla via Flaminia (bivio via dei due Ponti).
2. Corso del fosso della Crescenza dalla via Flaminia alla congiunzione col fosso del Fontaniletto.
3. Corso del fosso del Fontaniletto dalla congiunzione col fosso della Crescenza fino alla via Veientana.
4. Via Veientana dal fosso del Fontaniletto alla via Cassia.
5. Via Cassia dalla via Veientana al cippo del km. 9.
6. Tracciato della via di Bonifica n. 24 (di prossima costruzione) dal cippo del km. 9 fino al fosso di Acquatraversa.
7. Fosso di Acquatraversa dalla via di Bonifica n. 24 (di prossima costruzione) fino alla via di Bonifica n. 2 (3° tronco di prossima costruzione).
8. Tracciato della via di Bonifica n. 2 (3° tronco di prossima costruzione) fino alla via Trionfale.
9. Via Casal di Marmo (via di Bonifica n. 2, 2° tronco) tra la via Trionfale e la via di Boccea.
10. Tratto di via di Boccea tra la via Casal del Marmo e la via della Maglianella.
11. Via della Maglianella (via di Bonifica n. 2, 1° tronco) tra la via di Boccea e la via Aurelia Nuova.
12. Via di Brava (via di Bonifica n. 1, 3° tronco) tra la via Aurelia Nuova e la via Pisana.
13. Tratto di via Pisana tra la via Brava e la via del Ponte Pisano.
14. Via del Ponte Pisano (via di Bonifica n. 1, 2° tronco) tra la via della Pisana e la via Portuense.

15. Tratto della via Portuense tra la via di Ponte Pisano e la via del Fosso della Magliana.
16. Via del Fosso della Magliana (via di Bonifica n. 1, 1° tronco) tra la via Portuense e la via della Magliana.
17. Corso del fosso della Magliana dalla via della Magliana, bivio via Fosso della Magliana, allo sbocco nel Tevere.
18. Riva destra del Tevere, dallo sbocco del fosso della Magliana al ponte della Magliana.
19. Ponte della Magliana, tra il Tevere e la strada di accesso al ponte.
20. Strada di accesso al ponte della Magliana tra il ponte della Magliana e la via delle Tre Fontane.

B - Riva sinistra del Tevere:

21. Via Ostiense tra la strada di accesso al ponte della Magliana e la via delle Tre Fontane.
22. Via delle Tre Fontane tra la via Ostiense e la via Laurentina.
23. Via Laurentina tra la via delle Tre Fontane e la via di Vigne Murate (Ponte Buttero).
24. Via di Vigne Murate (via di Bonifica n. 42) tra la via Laurentina e la via Ardeatina.
25. Tratto di via Ardeatina tra la via di Vigne Murate e la via Tor Carbone.
26. Via di Tor Carbone (via di Bonifica n. 42) tra la via Ardeatina e la via Appia Antica.
27. Via Erode Attico (via di Bonifica n. 42) tra la via Appia Antica e la via Appia Pignatelli.
28. Via Appia Pignatelli tra la via Erode Attico e la via Appia Nuova.
29. Via Appia Nuova tra la via Appia Pignatelli e la via delle Capannelle.
30. Via delle Capannelle (via di Bonifica n. 7, 1° tronco) tra la via Appia Nuova e la via Tuscolana.
31. Via di Torre Spaccata (via di Bonifica n. 7, 2° tronco) tra la via Tuscolana e la via Casilina.
32. Tratto di via Casilina tra la via Torre Spaccata e la via di Tor Tre Teste.
33. Via di Tor Tre Teste (via di Bonifica n. 6, 3° tronco) tra la via Casilina e la via Prenestina.
34. Via Prenestina tra la via Tor Tre Teste e il fosso o marrana di Centocelle (km. 5 circa).
35. Fosso o marrana di Centocelle tra la via Prenestina e lo sbocco nell'Aniene.
36. Corso dell'Aniene (riva destra) tra lo sbocco della marrana di Centocelle e Ponte Mammolo.
37. Tratto di via Tiburtina tra Ponte Mammolo e la via Casal de' Pazzi.
38. Via Casal de' Pazzi (via di Bonifica n. 31) tra la via Tiburtina e la via Nomentana.
39. Via Casal de' Pazzi sino alla via Nomentana (ponte della Cecchina), via Nomentana dal ponte della Cecchina a via dell'Ara.
40. Via dell'Ara sino all'incrocio con la strada di campagna della proprietà Grazioli.
41. Strada di campagna della proprietà Grazioli sino all'incrocio della Bufalotta.
42. Via della Bufalotta sino all'incrocio col fosso della Cecchina.
43. Fosso della Cecchina sino all'incrocio con la strada privata del tenimento Tufello.
44. Strada privata del tenimento Tufello sino alla dispensa dell'Acqua Marcia sulla via delle Vigne Nuove.
45. Dalla dispensa dell'Acqua Marcia per la via di Valle Melaina sino all'incrocio col fosso di Valle Melaina.
46. Fosso di Valle Melaina.
47. Fosso di Valle Melaina e fontanile che trovasi presso detto fosso.
48. Strada di campagna che attraversa la località Prato Rotondo.
49. Via Salaria nel punto corrispondente a m. 100 dal km. 5 verso l'aeroporto del Littorio.
50. Via Salaria sino al Ponte Salario.
51. Tracciato della Ferrovia di circonvallazione.
52. Riva destra del Tevere sino al punto di partenza, località Due Ponti.

La linea di confine tra la zona di Ostia Lido, che viene dichiarata immune da malaria, ed il territorio dell'Agro, costituente zona malarica, parte dalla riva sinistra della foce del Tevere, risale detta riva sino al manufatto di sbocco della fognatura di Ostia, si dirige, poi, in linea retta, verso la via Ostiense, che attraversa ad un chilometro dalla spiaggia, e procede, sempre in linea retta, e con la stessa direzione, sino alla riva sinistra del canale dello Stagno. Da questo punto la linea, risalendo detta riva sinistra, segue il perimetro dell'ex tenuta di Castel Fusano limitatamente alla parte destinata a parco pubblico; ridiscende quindi verso il mare e, volgendo ad ovest, segue la riva del mare per ritornare al punto di partenza alla foce del Tevere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 496.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Betlem, con sede in Milano.

N. 496. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Betlem, con sede in Milano, via S. Vittore n. 24. Detto Istituto viene autorizzato ad accettare la donazione della quota di immobili, del valore di lire 10.000, offerta dalla signora Ernesta Vanzulli, e viene autorizzato, altresì, il trasferimento all'Istituto medesimo degli immobili di cui è in possesso da tempo anteriore al Concordato, consistenti nella casa in Milano, via S. Vittore n. 24, nella casa di Figino (Milano), via della Cascina Bettola n. 1, nella casa di Dizzasco (Valle d'Intelvi - Como), frazione S. Pietro, e terreni annessi e attualmente al nome di privati intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 497.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Cappuccine, dette del Buon Gesù, con sede in Gubbio.

N. 497. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Mo-

nastero delle Suore Cappuccine, dette del Buon Gesù, in Gubbio, e viene autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo degli immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed ora al nome di privati intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 498.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria Addolorata, in Portici.

N. 498. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti 24 ottobre 1925 e 18 ottobre 1932 del Cardinale Arcivescovo di Napoli, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria Addolorata in Portici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 499.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle Chiese parrocchiali, vicariali e sussidiarie della Diocesi di Como, in provincia di Como.

N. 499. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna delle attuali Fabbricerie delle Chiese parrocchiali, vicariali e sussidiarie della Diocesi di Como in provincia di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 500.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria di S. Maria delle Candele nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Sesto Fiorentino.

N. 500. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria di S. Maria delle Candele nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Sesto Fiorentino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 501.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione.

N. 501. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 300.000 nominali in consolidato 5 % disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Ernesta Ripamonti vedova Allegri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 502.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 502. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000 nominali di rendita italiana 3,50 % disposto in favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Paganini Orsola vedova Caccia, con l'obbligo della manutenzione della tomba di famiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 503.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità.

N. 503. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità che ascende a circa L. 7000 lasciata in favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Parenti Ercola Maria vedova Novati, fu Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Autorizzazione alla Società anonima « Magazzini Generali Stagionatura Anonima » di Milano ad aprire una succursale dei propri magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Esaminata l'istanza dei « Magazzini Generali Stagionatura Anonima » di Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aprire una succursale nei locali degli ex magazzini generali Stagionatura sete Oriani;
Sentito il parere delle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Magazzini Generali Stagionatura Anonima » con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una succursale dei propri magazzini generali nei locali siti anche essi in Milano, già appartenenti alla cessata società Stagionatura sete Oriani.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano curerà l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.
Attribuzione della competenza degli Uffici di collocamento per gli addetti al commercio, del collocamento dei prestatori d'opera dipendenti da barbieri e parrucchieri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, che modifica il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, concernente le norme per la attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 che istituisce gli Uffici provinciali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti al commercio;
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1931, che fissa la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di assumere il personale addetto al commercio per il tramite degli Uffici di collocamento;
Su proposta delle Associazioni sindacali interessate;
Ritenuta la necessità di disciplinare il collocamento dei dipendenti da barbieri e parrucchieri;

Decreta:

Art. 1.

Agli Uffici provinciali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti al commercio, istituiti con il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, spetta anche il collocamento delle categorie dei prestatori d'opera di qualsiasi attività dipendenti da barbieri e parrucchieri.

Art. 2.

Alle adunanze delle Commissioni amministrative degli Uffici predetti, quando siano all'ordine del giorno argomenti che interessano le categorie dei lavoratori di cui all'articolo precedente, intervengono, con voto deliberativo, anche un rappresentante della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia ed un rappresentante della competente Unione dei sindacati fascisti del commercio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(2099)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-877 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Agostina in Miscig di Giuseppe e di Bait Maria, nata a Cosbana il 4 maggio 1902 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1211)

N. 50-879 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Maria ved. Mesten fu Giovanni e fu Maurig Teresa, nata a Salona il 12 aprile 1850 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1212)

N. 50-881 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maurig Marianna fu Stefano e fu Erzettig Caterina, nata a Vercoglie il 16 settembre 1845 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1213)

N. 50-883 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavric Luigia in Zelinscek di Giovanni e di Tomasig Giuseppina, nata a Zarzina (Salona) il 29 maggio 1903 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1215)

N. 50-878 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marchig Teresa in Cristanig fu Pietro e della fu Gabrielcig Caterina, nata a Dolegna il 22 febbraio 1892 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1216)

N. 50-875 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marchig Celestina in Simsig di Giovanni e della fu Zorzin Maria, nata a Ruttars il 10 giugno 1881 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1217)

N. 50-880 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Teresa ved. Grudina fu Antonio e della fu Maurig Maria, nata a Scriò il 9 luglio 1862 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1218)

N. 50-226 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skolaris Giuseppe fu Francesco e di Skolaris Celestina, nato a Quisca il 22 marzo 1896 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scolaris ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skolaris Milena di Giovanni De Reia, nata a Cosana il 28 novembre 1901, moglie;

Skolaris Milano, nato a Cosana il 4 settembre 1926, figlio;

Skolaris Albina, nata a Cosana il 20 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Macerosa in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 19 maggio 1933, n. 1390, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni, da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Macerosa, in comune di Tuoro (Perugia), previsti nel progetto 31 ottobre 1931 (modificato il 3 febbraio 1932) approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1932.

(2094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Spinassero » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 16 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, reg. n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Spinassero », con sede in Moretta, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 18 ditte, con un comprensorio di ettari 127.49.67 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Moretta il 31 luglio 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2095)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1933.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2097)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 120.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.25
Inghilterra (Sterlina)	64.81
Francia (Franco)	75.85
Svizzera (Franco)	372 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.692
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.40
Cecoslovacchia (Corona)	57.82
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.91
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.542
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.785
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.35
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.65
Id. 3,50 % (1902)	77.225
Id. 3 % lordo	54.55
Consolidato 5 %	87.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.35
Id. id. id. 1940	102.65
Id. id. id. 1941	102.65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.575

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.